

# Regolamento per la disciplina del Referendum Comunale (testo in vigore)

APPROVATO CON DELIBERA C.C. 0051 DEL 30.03.1992

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. 0155 DEL 26.11.2001

## ART. 1

### DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL REFERENDUM

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento relativo alla consultazione referendaria prevista dagli artt. 58 e seguenti dello Statuto Comunale.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni contenute nello Statuto Comunale nonché nelle leggi e nelle istruzioni ministeriali che disciplinano lo svolgimento del referendum abrogativo di leggi statali, in quanto compatibili. In ogni caso, non si applicano le norme che prevedono l'invio di plichi, verbali e materiale di cancelleria relativi alle operazioni di voto ad uffici esterni al Comune.

## ART. 2

### MODALITÀ PER LA FORMULAZIONE DEL QUESITO

1. Nella richiesta di indizione del referendum indirizzata al Sindaco, deve essere indicato l'esatto quesito che si intende sottoporre al voto degli elettori.
2. Se trattasi di referendum consultivo, il quesito deve essere indicato completando la formula "ESPRIMETE VOI PARERE FAVOREVOLE IN MERITO A .....?" con la trascrizione precisa dell'argomento per cui il referendum sia richiesto.
3. Se trattasi di referendum abrogativo, il quesito deve essere indicato completando la formula "VOLETE VOI L'ABROGAZIONE DEL/DELLA.....?" con la trascrizione esatta degli estremi e dell'oggetto del provvedimento amministrativo, o delle parti di esso, di cui è richiesta l'abrogazione.
4. Non sono ammesse richieste di referendum nelle quali il quesito da sottoporre al voto degli elettori sia formulato in modo tale da consentire anche risposte diverse da quella affermativa o negativa o nelle quali l'argomento o il provvedimento amministrativo oggetto di referendum siano indicati in modo generico o cumulativo.

## ART. 3

### RACCOLTA DELLE FIRME E LORO AUTENTICAZIONE

1. Le firme necessarie alla presentazione di richiesta di referendum da parte di 2.000 elettori del Comune devono essere raccolte in fogli preventivamente predisposti dai promotori.
2. All'inizio di ciascun foglio deve essere scritto a cura dei promotori il quesito che si intende sottoporre al referendum, nella formula e con le indicazioni prescritte nel precedente articolo; le firme degli elettori proponenti saranno apposte in calce al quesito scritto, dopo che il Segretario Generale del Comune avrà provveduto a vidimare, entro 10 giorni dalla presentazione, ogni foglio recante a stampa il quesito stesso.
3. Accanto a ciascuna firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita e, a cura del competente ufficio comunale, il numero di iscrizione di ciascun firmatario nelle liste elettorali del Comune. La firma deve essere autenticata. Sono competenti ad eseguire l'autenticazione: i notai, i giudici di pace, il cancelliere ed i

collaboratori della cancelleria del tribunale, i segretari della procura della Repubblica, il presidente della provincia, il sindaco, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti del consiglio comunale e provinciale, i presidenti ed i vice-presidenti dei consigli circoscrizionali, il segretario comunale e provinciale, i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, i consiglieri comunali e provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al Sindaco e al presidente della Provincia.

4. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio. In questo caso, oltre alla data deve essere indicato il numero di firme contenute nel foglio.
5. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

#### ART. 4

##### DEPOSITO DELLA RICHIESTA

1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 8, i fogli contenenti le firme devono essere depositati presso la Segreteria Generale entro 3 mesi dalla data del timbro di vidimazione apposto sui fogli medesimi.
2. Il Segretario Generale od un funzionario della Segreteria Generale dà atto, mediante processo verbale, dell'avvenuto deposito da parte di almeno tre promotori e della data relativa. Nel verbale, con il nome ed il domicilio dei promotori, deve essere indicato, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte.

#### ART. 5

##### RICHIESTA DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

1. La richiesta di referendum da parte dei Consigli Circoscrizionali deve contenere, oltre al quesito redatto nelle forme previste dal precedente art. 2, anche l'indicazione dei Consigli Circoscrizionali che abbiano deliberato di presentarla, gli estremi delle rispettive deliberazioni e della loro esecutività.
2. La richiesta di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai Presidenti di tutti i Consigli Circoscrizionali che vi aderiscano e deve essere depositata da almeno tre di essi presso la Segreteria Generale del Comune, dove verrà redatto il processo verbale previsto dal precedente art. 4. Il deposito deve essere effettuato entro tre mesi dalla data in cui il primo Consiglio Circoscrizionale ha deliberato in merito.
3. Le modalità previste dal presente articolo e dal successivo si applicano anche nel caso di richiesta di referendum consultivo presentata da un solo Consiglio Circoscrizionale ai sensi dell'art. 59 2<sup>a</sup> comma dello Statuto.

#### ART. 6 - SOPPRESSO

## ART. 7

### RICHIESTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. La richiesta di referendum sottoscritta dai Consiglieri Comunali deve contenere, oltre al quesito redatto nelle forme previste dal precedente art. 2, anche l'indicazione di almeno tre delegati incaricati del deposito della richiesta.
2. Per il deposito della richiesta di cui al precedente comma, si applicano le modalità previste dall'art. 4 - 2<sup>a</sup> comma del presente Regolamento, in quanto compatibili.

## ART. 8

### DIVIETO DI DEPOSITO E DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

1. Non può essere depositata richiesta, nè può essere effettuato il referendum nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

## ART. 9

### AMMISSIBILITÀ E RICEVIBILITÀ DELLE RICHIESTE

1. Entro trenta giorni dal deposito, la Commissione di cui all'art.60 dello Statuto Comunale esamina le richieste presentate e decide, a maggioranza, sulla loro ricevibilità ed ammissibilità.
2. Nel caso di richieste giudicate ammissibili ma viziate da eventuali irregolarità formali nella presentazione della documentazione, la Commissione assegna un termine di 15 giorni per la sanatoria e ne dà avviso entro 24 ore a coloro che hanno depositato la richiesta stessa.
3. Qualora venga formulata la richiesta di preventivo giudizio di ammissibilità del referendum prevista dall'art. 60, comma 2, dello Statuto Comunale, la Commissione si pronuncia entro 15 giorni dalla richiesta stessa comunicando agli interessati la decisione motivata. Se la Commissione non si pronuncia entro il suddetto termine, il giudizio si presume positivo.
4. Tutte le decisioni della Commissione sull'ammissibilità e ricevibilità delle richieste di referendum sono comunicate, entro otto giorni al Sindaco e ai promotori, o loro delegati.

## ART. 10 SOPPRESSO

## ART. 11

### INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Con proprio decreto il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, indice il referendum, elencando i quesiti sottoposti a votazione e fissando la data di convocazione dei comizi elettorali in

una sola domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 novembre dell'anno in corso, per le richieste di referendum ammesse entro il 15 giugno e in una sola domenica compresa tra il 15 marzo e il 15 aprile dell'anno successivo per quelle ammesse oltre tale termine ed entro il 15 novembre dell'anno in corso. I referendum possono essere indetti in una domenica non compresa in tali periodi al solo scopo di abbinarli, ove consentito dalla legge, ad altre elezioni o consultazioni popolari. Il decreto di indizione deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune non meno di 45 giorni prima di quello fissato per il referendum.

## ART. 12

### FORME DI PUBBLICIZZAZIONE

1. Il decreto del Sindaco di indizione del referendum deve essere trasmesso al Prefetto e al Presidente del Tribunale e deve essere comunicato ai Presidenti dei Consigli Circoscrizionali.
2. Il Sindaco ed i Presidenti dei Consigli Circoscrizionali provvedono a dare notizia agli elettori della votazione per il Referendum mediante appositi manifesti che devono essere affissi 45 giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.
3. Il Sindaco provvede altresì a dare notizia della votazione per mezzo di avvisi pubblicati sui giornali locali e sulla Rete Civica del Comune ed inviati a mezzo servizio postale, non oltre il 10<sup>a</sup> giorno precedente quello delle operazioni di voto, a ciascuna famiglia e convivenza risultante all'anagrafe della popolazione.
4. Negli avvisi inviati alle famiglie e alle convivenze devono essere indicati anche il numero e l'ubicazione della Sezione Elettorale di appartenenza.

## ART. 13

### SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DEL REFERENDUM

1. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio.
2. I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorre trascorsi sei mesi dalla data delle suddette elezioni.
3. Se prima della data di svolgimento del referendum il provvedimento cui esso si riferisce sia stato annullato o revocato totalmente, la Commissione di cui all'art. 60 dello Statuto Comunale dichiara che le operazioni relative non hanno più corso. Il Sindaco, con decreto reso pubblico con ogni mezzo ritenuto idoneo, ne dà notizia alla popolazione.
4. Nel caso previsto dall'art. 58 - 5<sup>a</sup> comma dello Statuto Comunale, allorché sia necessario modificare il quesito, deve essere emesso un nuovo decreto del Sindaco, soggetto alle medesime forme di pubblicità previste nell'art. 12 del presente Regolamento. Dalla pubblicazione del decreto alla data della consultazione devono decorrere non meno di venti giorni. In tal caso le operazioni di voto possono svolgersi anche dopo i termini previsti dal precedente art.11 comma 1.

## ART. 14

### COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi elettorali per le votazioni nei luoghi di cura e di detenzione, l'ufficio di Sezione per il referendum è composto da un Presidente, due scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente e da un Segretario. I compensi dei componenti l'ufficio di Sezione sono determinati in misura del 50% di quelli previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento del referendum su leggi statali.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio, nonché alle operazioni dell'Ufficio Centrale, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, un rappresentante dei promotori del referendum ed un rappresentante di ciascun Consiglio Circoscrizionale.
3. Alla designazione dei predetti rappresentanti provvede rispettivamente, il Capo Gruppo Consiliare, il Presidente del comitato dei promotori, il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, scegliendoli anche all'esterno degli organismi di riferimento fra persone che abbiano diritto di partecipare alla consultazione.

## ART. 15

### OPERAZIONI DI VOTO

1. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune in Sezioni elettorali e la scelta dei luoghi ove effettuare le operazioni di voto, sono disciplinati dalla legge. L'indizione del Referendum comporta la revisione straordinaria delle liste elettorali, con le modalità stabilite dalla legge.
- 1bis Per la partecipazione al voto degli stranieri ed apolidi residenti in città di cui all'art. 58 - 2<sup>a</sup> comma dello Statuto Comunale, si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge previste per l'esercizio del diritto di voto alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione Europea, in attuazione della direttiva 94/80 CE.
2. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
3. L'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di dodici ore, dalle 8,00 alle 20,00..
4. Le schede per il referendum sono fornite dal Comune e sono di modello identico a quello utilizzato per i referendum su leggi statali. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
5. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita fornita dall'Ufficio di Sezione, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene. La

partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.

7. Nel caso in cui le richieste di referendum sottoposte al voto siano plurime, l'Ufficio di Sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione quale risulta dal decreto del Sindaco di indizione del referendum.

#### ART. 16

##### PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DEL REFERENDUM

1. L'Ufficio di Sezione n. 1 svolge le funzioni di Ufficio Centrale per il Referendum. I compensi dei componenti l'Ufficio Centrale sono determinati in misura del 50% di quelli previsti dalla normativa vigente per l'Ufficio Centrale costituito per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
2. L'Ufficio centrale per il referendum, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o, al più tardi, la mattina di mercoledì procede, in pubblica adunanza presso la sede del Comune, all'accertamento della percentuale degli aventi diritto che ha partecipato alla votazione, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari al quesito posto ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
3. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato il quaranta per cento degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
4. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale è redatto in due esemplari, dei quali uno è trasmesso al Sindaco e l'altro è depositato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico per la visione da parte di chi vi abbia interesse.
5. Entro cinque giorni dal ricevimento del verbale di cui al precedente comma, il Sindaco pubblica i risultati del referendum all'Albo Pretorio del Comune. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico ne dà notizia ai cittadini con ogni mezzo ritenuto idoneo.

#### ART. 17

##### DECISIONE SUI RECLAMI

1. Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli Uffici di Sezione o all'Ufficio Centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

#### ART.18

##### ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL REFERENDUM

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 61, 1<sup>a</sup> comma, lettere f) e g) dello Statuto Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati del Referendum è tenuto a convocare il Consiglio stesso perché venga comunicato l'esito del voto e perché vengano eventualmente adottate le opportune decisioni in merito all'oggetto del quesito.

ART.19

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di Legge, viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.